



CITTA' DI VERCELLI
**SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE
PUBBLICHE**

PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1
PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E
DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO EX D.M. 74/2019
(CUP E65B22001100002 – CIG B23D964DC0)

Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di
almeno dieci operatori economici

APPALTO INTEGRATO

(artt. 44 , 50 comma 1 lettera d), Allegato I.7 del DLGS 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art 44 comma 4)

**RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO, UBICATO TRA
CORSO GASTALDI E PIAZZA ROMA IN VERCELLI
PER IL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO**

DISCIPLINARE DI GARA

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 –ELEMENTI ESSENZIALI DELLA LETTERA DI INVITO

1.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale di Vercelli, con Decisione di contrarre - Determinazione del Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche n. 2344 in data 27/06/2024, intende affidare, l'appalto integrato con la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori riguardanti gli interventi di risanamento conservativo dell'edificio ubicato tra corso Gastaldi e piazza Roma in Vercelli, finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Vercelli di una nuova sede, mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

L'intervento è finanziato dalla COMUNITÀ EUROPEA "NextGenerationEU" con fondi PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1

Le opere oggetto dell'appalto sono dettagliate all'interno del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara approvato con D.G.C. n.273 del 05/06/2024 .

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art 44 comma 4) del D.Lgs 36/2023 e smi.

Gli elaborati di cui sopra sono liberamente scaricabili dal seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/14rWhaRa-R0rXgL8QXUHTLrvPmbJqH5-3?usp=sharing>

(cliccabile o copiare e incollare sul browser)

N.B: se la pagina internet non si aprisse correttamente si suggerisce di cancellare i dati di navigazione del browser e di ritentare. In alternativa si può aprire una finestra di navigazione anonima e ritentare

Il link è stato testato con versioni recenti dei browser Mozilla Firefox e Google Chrome

1.2. ENTITÀ DELL'APPALTO – QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL'ESECUZIONE.

Il valore dell'appalto è di € **1.337.004,08** di cui:

- € 1.242.794,39 (oltre a IVA di legge) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso,
- € 46.626,99 (oltre a IVA di legge) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed
- € 47.582,70 (oltre IVA di legge) per oneri di progettazione esecutiva;

L'IVA è calcolata al 10% in quanto opere di cui all'art. 3 comma 1 lett.c del DPR 380/2001 e s.m.i .

1.2.2 - Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:

Categorie SOA	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo comprensivo degli oneri della sicurezza	%	Tipologia	Quota subapp.
OG2	III	SI	€. 1.003.327,93	77,81%	Prevalente	Subappaltabile nei limiti dell'art. 119 D.Lgs 36/2023 c. 2 da ditte qualificate, nelle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente (p.to 2.1.7.1 disciplinare)
OS 28	Art. 28 All. II.12 D.Lgs. n. 36/2023	SI	€. 138 496,82	10,74%		Subappaltabile nei limiti dell'art. 119 D.Lgs 36/2023 c. 2 da ditte qualificate, nelle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente (p.to 2.1.7.1 disciplinare)
OS 30	Art. 28 All. II.12 D.Lgs. n. 36/2023	SI	€. 147 596,63	11,45%		SIOS NON Subappaltabile (p.to 2.1.7.1 disciplinare)
Importo lavori			€. 1.289.421,38	100,00%		
Oneri di progettazione esecutiva			€. 47.582,70			
Totale			€. 1.337.004,08			
<p>OG 2 restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela OS 28 Impianti termici e di condizionamento OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</p>						
<p>Relativamente alle CATEGORIE PREVISTE per l'esecuzione dei lavori si forniscono le seguenti specificazioni:</p>						
OG2	- prevalente - da possedere e subappaltabile, purché nei limiti dell'art. 119 c. 2 e delle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente.					
OS28 > 10%	- scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., divieto di avvalimento; in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto, purché nei limiti dell'art. 119 c. 2 e delle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente. Per le parti da subappaltare obbligo di qualificazione nella categoria prevalente (somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute).					
OS30 > 10% - S.I.O.S.	- scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. e divieto di avvalimento.					
<p>Deve comunque essere dimostrato il possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o L. 109/91 e al D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m. oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento per le lavorazioni relative a opere elettriche, opere termiche, opere idrauliche e rete adduzione gas.</p> <p>Si ricorda che <u>non è ammesso</u> l'istituto dell'avvalimento.</p>						

1.3. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE (PUNTO II.3) DELLA LETTERA DI INVITO

La consegna dell'appalto integrato in ragione delle tempistiche imposte dalla tipologia di finanziamento avverrà in via d'urgenza sotto le riserve di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Termine ultimazione della progettazione esecutiva

Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva e la consegna degli elaborati di cui all'allegato I.7, è pari a **75 (settantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna in via di urgenza dell'immobile.

Termine ultimazione lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto è **di 333 (trecentotrentatre) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dalla validazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

1.4 FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI

1. L'appalto di cui al presente disciplinare è finanziato con le risorse messe a disposizione dal PNRR Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego che ha assorbito il Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui al D.M. 74/2019 e s.m.i. che impone la rendicontazione finale delle opere finanziate entro il 30 giugno 2026.

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'appaltatore oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.

Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

Il corrispettivo dell'appalto relativo ai lavori è determinato **a misura** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del C.S.A.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. I pagamenti avverranno ai sensi dell'art. degli artt. 23, 24, 25 del Capitolato Speciale d'Appalto del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. E' previsto il riconoscimento dell'anticipazione contrattuale il cui valore potrà essere incrementato fino al 30%, applicando l'art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Pagamenti per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore a € 150.000,00 ai sensi dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto.

5. Pagamenti a saldo, ai sensi dell'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto.

- 6. Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questa Amministrazione Comunale con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento.**
7. Stante il grave danno all'interesse pubblico determinato dalla possibile revoca del mutuo concesso, a causa di eventuali mancati rispetti dei termini previsti per l'inizio ed il completamento dell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
8. Si applicheranno le penali previste dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

1.5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE

1.5.1 Individuazione degli operatori economici che possono partecipare:

Per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto il profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA).

I soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura sono gli operatori economici invitati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, definiti ai sensi dal combinato disposto degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'operatore economico, **pena l'esclusione dalla procedura**, dovrà essere in possesso dei Requisiti di Idoneità Professionale, di Capacità Economica Finanziaria e Tecnica e Professionale, e dei Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

In sede di gara, l'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando lo specifico modello di Documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 91 co. 3 del Codice dei Contratti (Allegato B).

Non è ammesso l'avvalimento in quanto trattasi di opere di categoria OG2 e procedura di gara ad invito.

Ai sensi dell'art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l'operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi:

- effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa attestata (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;
- costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
- avvalersi* di progettisti esterni qualificati – singoli o tra loro riuniti ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Pordenone e il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale soggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del codice.

** Con il termine "avvalersi" non si intende richiamare la disciplina sull'avvalimento, bensì la possibilità di affidare la progettazione ad un soggetto qualificato.*

In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale mandatario di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'articolo 66 del D.lgs. 36/2026.

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100, c. 1 richiesti dal presente disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti agli artt. da 94 a 98, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

1.5.2 Condizioni relative a talune tipologie di offerenti

Ai fini della quantificazione e individuazione dei requisiti la Stazione appaltante applica il principio comunitario di non discriminazione tra gli operatori economici in base alla loro qualificazione giuridica; pertanto sono disapplicate le norme del diritto nazionale che violano palesemente tale principio.

1.5.3 Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'art. 94 co.5 d) del D.Lgs 36/2023 è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegghi:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

1.5.4 Progettista

Ai sensi dell'art. 66 del codice, la progettazione deve eseguita da soggetto in possesso dell'idonea qualificazione come specificata al successivo p.ti 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6.

Nel caso in cui il partecipante sia un'impresa attestata per prestazioni di sola costruzione, la progettazione dovrà essere eseguita secondo una delle seguenti modalità:

- da un progettista associato (anche mediante raggruppamento temporaneo di progettazione) in

raggruppamento temporaneo costituito o costituendo con l'operatore economico qualificato per l'esecuzione dei lavori;

- indicato in sede di offerta dal partecipante qualificato per l'esecuzione dei lavori tra professionista in grado di dimostrare la relativa qualificazione, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice;

Se il partecipante è impresa attestata per prestazioni di progettazione e costruzione e disponga nel proprio staff di progettazione di professionisti qualificati, documenta i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva, indicando il/i nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i personalmente responsabile/i dei servizi di progettazione richiesti.

2. CAPO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre direttamente nella Busta Telematica “Documentazione Amministrativa)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente Documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «Documentazione Amministrativa».

2.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 2.1.1 a 2.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'articolo 2.2.1 e all'articolo 2.2.3 e diversi altresì dall'Offerta Economica di cui al Capo 3.

2.1.1. PASSOE e FVOE

In seguito all'adozione della Delibera 262/2023 e della Delibera 582/2023 è stato dismesso l'uso del PassOE, che è stato sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 99 del Codice Appalti e della delibera n. 111/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell'applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).

Per l'utilizzo del sistema FVOE, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi

ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema FVOE sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC: almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale; eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori;

2.1.2 Cauzioni e garanzie richieste:

Ai concorrenti: ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, non viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria;

All'aggiudicatario:

- cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.117 del D.lgs. n. 36/2023, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;

- polizza assicurativa per rischi di esecuzione RCT/RCO, nell'espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale e la garanzia di responsabilità civile di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, pari a 2.500.000,00 €; inoltre in relazione alla tipologia di finanziamento, è richiesta la polizza postuma decennale ai sensi dell'art. 117 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, pari a 300.000,00 €;

- per i servizi di progettazione: polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, pari a € 500.000,00, conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 193 del 2022;

- **L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.**

- **Il tutto come specificato nell'art.117 D.Lgs 36/2023 e negli artt. 30-31-32 del C.S.A.**

2.1.3 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

ai sensi di quanto disposto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 621 del 20 dicembre 2022 il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà presentare, unitamente agli altri documenti a corredo della domanda di partecipazione alla gara, documentazione attestante di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. dell'importo di **€ 165,00 (euro centosessantacinque/00)**, secondo le modalità ed in conformità alla Delibera 163/2015 s.m.i. ed alle relative istruzioni riportate sul sito della stessa Autorità: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

2.1.4 Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

- a) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dall'operatore economico, **in bollo** mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione; in caso di partecipazione in una delle forme di aggregazione previste all'articolo 1.5.1, tutti i singoli operatori economici aggregati presentano la domanda oppure sottoscrivono una domanda unitaria;
- b) dichiarazioni relative alla forma di partecipazione tra quelle di cui all'articolo 1.5.1, con la specificazione se trattasi di partecipazione in forma singola o in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 1.5.1;
- c) **dichiarazione di presa visione degli atti** come segue:
- c.1) **dichiarazione** di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti nel caso di partecipazione di RTI orizzontali/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE;
- d) **dichiarazione, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 36 del 2023**, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore economico. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante;
- e) **ai fini della acquisizione del DURC**, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;
- f) dichiarazione che l'offerta formulata implica la piena conoscenza ed accettazione senza riserva **di tutti gli elaborati progettuali, comprensivi delle risposte ai quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara.**

- g) **dichiarazione di cui all'Allegato D** – Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica, presentata in **marca da bollo**. La presente dichiarazione **non** deve contenere, a pena di esclusione, qualsiasi riferimento di carattere economico;
- h) **Organizzazione dei soggetti deputati alla gestione della commessa che si rapportheranno con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e il RUP (i nominativi indicati in sede di offerta sono vincolanti e sostituibili con altri -di pari requisiti- solo per motivate ragioni da condividere con la Stazione Appaltante).**

2.1.5 Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;

2.1.6 Sopralluogo Assistito FACOLTATIVO

Non è previsto sopralluogo assistito obbligatorio. I concorrenti hanno libera facoltà di eseguire il sopralluogo nei luoghi di intervento, con la facoltà di avvalersi al sopralluogo assistito contattando la Stazione Appaltante entro il 05/07/2024.

2.1.7 Subappalti e subaffidamenti

L'eventuale ricorso all'istituto del subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Gli operatori economici dovranno dichiarare nella documentazione di gara la volontà di avvalersi del subappalto e indicare il nominativo la ditta con tutti i riferimenti della medesima.

2.1.7.1 Prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 terzo periodo, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza, tenuto conto della particolare natura del bene e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, sono le seguenti:

- **Cat. OG2** - Quota di manodopera relativa alle lavorazioni prettamente di restauro del bene tutelato dalla Soprintendenza e cioè le opere murarie, di ritinteggiatura interna, di restauro delle facciate del restauro delle superfici interne della sala teatro;

- **Cat. OS28** - Quota di manodopera relativa alla realizzazione delle opere relative alla produzione del caldo e del freddo per mezzo delle principali macchine termiche e opere a corredo inserite in centrale termica;
- **Cat. OS30** - Quota di manodopera relativa alla realizzazione delle opere di illuminazione interna.

2.1.8 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E.

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche utilizzando il modello reso disponibile dalla Stazione Appaltante secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore - Compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico - il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D - il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i..

Il “Documento di gara unico europeo” consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo” – compilando le seguenti parti:
 - **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - **Parte III – Tutte le sezioni;**
 - **Parte IV – Criteri di selezione;**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - a. **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione delle garanzie;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f), h) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il “Documento di gara unico europeo” deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Criteri di selezione;**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - b. **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione delle garanzie;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Parte III – Tutte le sezioni;**
 - **Parte IV – Criteri di selezione;**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - c. **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione delle garanzie;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- **In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art.65, c.2 lett. *b) e c)* del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. *d)* del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il **“Documento di gara unico europeo”** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare:

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Criteri di selezione;**

- **Sezione A “Idoneità”:**
 - d. **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione delle garanzie;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”**;
 - **Parte III – Tutte le sezioni;**
 - **Parte IV – Criteri di selezione;**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - e. **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione delle garanzie;
 - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- Il **“Documento di gara unico europeo”** deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
 - Il **“Documento di gara unico europeo”** deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
 - In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto e per tutte le altre casistiche qui non richiamate devono essere compilati e sottoscritti più DGUE.
 - deve essere compilato anche dai progettisti che non siano dipendenti dell’operatore economico un distinto “Documento di gara unico europeo”.

2.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

2.2.1 Situazione personale dell’operatore economico (articoli 65 co. 1 e 2, 94, 95, 96, 97 e 100 co. 1 lett. a), del d.lgs. n. 36/2023)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 36/2023, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 2.1.5, lettera a);

2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 36/2023, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, dichiarati mediante la documentazione da produrre a comprova dei requisiti utilizzando: schema di dichiarazione Allegato A, schema di dichiarazione Allegato B, dichiarazione conforme al documento di gara unico europeo.

I concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La stazione appaltante inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici anche via Pec o attraverso l'area messaggistica del portale, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione della domanda che in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale:

- *gli operatori economici concorrenti compileranno l'allegato 2 DGUE*

- *i professionisti costituenti il gruppo di lavoro l'allegato 7 DGUE professionisti e dichiarazioni integrative.*

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal

reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2.2.2 Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria (punto III.2.2) della lettera di invito (articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023)

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA di cui all'articolo 2.2.3.

2.2.3 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale (punto III.2.3) della lettera di invito (articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di cui articolo 100, d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come segue:

- a) **attestazione SOA** nelle categorie e per le classifiche **richieste dalla lettera di invito**;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 68, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.:
 - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - b.2) si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;
 - b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
- c) Iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, anche, tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il possesso dei requisiti di partecipazione descritti all'allegato II.12 parte I

2.2.4 Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 2.2.3

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

2.3. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti

Ai fini della quantificazione e individuazione dei requisiti la Stazione appaltante applica il principio comunitario di non discriminazione tra gli operatori economici in base alla loro qualificazione giuridica; pertanto sono disapplicate le norme del diritto nazionale che violano palesemente tale principio.

2.3.1 Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

In particolare, agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dalla parte ancora vigente del D.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

2.3.2 Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegghi:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo

fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

2.3.3. Requisiti di idoneità dei progettisti

REQUISITI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE:

Il soggetto indicato come progettista deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascuno in base alla propria tipologia.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO DEI PROGETTISTI

La progettazione esecutiva deve essere eseguita da professionisti che dispongono dei necessari requisiti speciali, diversificati in ragione delle diverse attività/prestazioni/progettazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 66 del codice, l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con l'indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della parte V dell'all. II.12 al Codice.

Il/i progettista/i deve/ono essere in possesso di tutti i requisiti, che si intendono essenziali ed imprescindibili ai fini dell'ammissione alla gara.

Ciascun progettista/gruppo di progettisti dovrà quindi presentarsi nella forma che riterrà più adeguata, garantendo di disporre al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata dell'esecuzione (in caso di aggiudicazione a suo favore) della dotazione minima di personale tecnico qualificato, come dettagliato di seguito.

In particolare, il Progettista Indicato dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Più specificamente, il Progettista Indicato dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini della redazione della diagnosi energetica post intervento e della redazione della certificazione APE post intervento;

Alla progettazione che sarà redatta mediante l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), verrà assegnato un **punteggio premiale** per l'uso nella progettazione dei metodi, come indicato al punto 3.1.1. del Disciplinare di Gara.

Nell'ambito del gruppo di lavoro (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**"), le figure richieste per lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva di cui alla presente procedura, sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
ID	N.	FIGURA RICHIESTA
A	1	Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A"
B	1	Responsabile della progettazione delle opere architettoniche per la categoria EDILIZIA rappresentato da una figura professionale di Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A" e con dimostrabile esperienza di progetti su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi.
C	1	Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
D	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
E	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
F	1	Certificatore Energetico , rappresentato da una figura accreditata ai sensi del D.P.R. n. 75/2013 e della D.G.R. (Regione Piemonte) n. 17-7073 del 04.02.2014 e s.m.i.
G	1	Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.) , rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale

I Progettisti dovranno essere nominativamente indicati dall'operatore economico nella documentazione di partecipazione alla gara .

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.

Dovranno essere svolte anche le seguenti prestazioni:

- redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. 01 agosto 2011 n. 151;

per le quali potrà trovare applicazione l'integrazione del Gruppo di Lavoro secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata del coordinamento delle prestazioni.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

Il concorrente indica, nel Modello Dichiarazioni Requisiti di Idoneità Tecnica del Progettista (Allegato G) da allegare alla documentazione amministrativa, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i.

Ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016 i raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'unione europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

SI PRECISA CHE I PROGETTISTI INDICATI QUALI COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO NON SONO, IN OGNI CASO, CONSIDERATI QUALI OPERATORI ECONOMICI. PERTANTO, NON SARANNO, IN OGNI CASO, CONSIDERATI QUALI SOGGETTI COMPONENTI DELL'EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui all'articolo 34, comma 3, allegato I.7. del Codice sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i Soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

2.3.4. Requisiti di capacità economico finanziaria PER LA PROGETTAZIONE

Il progettista dovrà possedere COPERTURA ASSICURATIVA contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 art. 66 co.2 D.Lgs. 36/2023

In caso di partecipazione in RTP il requisito dovrà essere posseduto da ciascuno dei membri del RTP.

Fatturato globale maturato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando (riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili) per servizi di progettazione – servizi di ingegneria e architettura - almeno pari € 60.000,00 IVA esclusa

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando l'Allegato G.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

2.3.5 Requisiti di capacità tecnico professionale PER LA PROGETTAZIONE

SERVIZI “DI PUNTA” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: **il progettista deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, N. 2 servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,8 volte il valore della medesima.** In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Per tutte le categorie sotto esposte, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, non necessariamente di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID delle opere	Costo categorie	Importo complessivo per i servizi di punta
EDILIZIA – E.22	€ 1.003.327,93	€ 802.662,34
IMPIANTI – IA.02	€ 138.496,82	€ 110.797,45
IMPIANTO – IA. 03	€ 147.596,63	€ 118.077,30

Il possesso del predetto requisito di capacità tecnica e professionale è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando l'All. G Elenco servizi di ingegneria e architettura.

La comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta sarà verificata per il concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio, e dovrà avvenire come segue:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del RUP ;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato/contratti stipulati con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e attestati da titolo abilitativo e Segnalazione certificata di agibilità/dichiarazione di conformità degli impianti.

Nel caso in cui la comprova dei requisiti non venisse soddisfatta, non si potrà procedere alla stipula del contratto e verrà selezionato il concorrente successivo in graduatoria.

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE:

Attestazione pagamento contributo ANAC

Allegato A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta;

Allegato B – Dichiarazione a corredo dell’offerta;

Allegato C – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Allegato D – Dichiarazioni afferenti all’Offerta Economica;

Allegato E – Dichiarazioni di cui all’art. 2.1.4 del Disciplinare di Gara;

Allegato F – DGUE (compilato secondo quanto indicato al punto 2.1.8 del presente Disciplinare di Gara);

Allegato G – Dichiarazioni requisiti di idoneità tecnica del Progettista

3. CAPO 3 – OFFERTA

La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 44 comma 4) del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	75
2	OFFERTA ECONOMICA	25
TOTALE		100

3.1. Offerta Tecnica (Peso complessivo 75)

(Documentazione della Busta Telematica “Documentazione Tecnica”)

a) nella **BUSTA B OFFERTA TECNICA** dovrà essere inserita, la documentazione elaborata con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al **punto IV.2.1) della Lettera di Invito**, come di seguito specificati.

3.1.1. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica da produrre, a pena di esclusione, e i criteri di valutazione della stessa, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, sono contenuti nella seguente Tabella.

ID	CRITERI/SUB-CRITERI	Punti max per Off. Tecn	Punti max per criterio	Punti max sub criterio
A-D	PER L'OFFERTA TECNICA	75		
A	ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE		20	
A.1	<p>Professionalità e adeguatezza dell'offerta</p> <p>Con riferimento ai Progettisti Indicati, il tecnico dovrà dimostrare di aver espletato tre interventi analoghi attraverso l'allegazione del parere espresso dalla Soprintendenza, allo scopo di attestare la tipologia di intervento sviluppato e far comprendere il grado di adeguatezza dell'approccio progettuale e /o di esecuzione con cui si è operato.</p> <p>Sarà attribuito il seguente punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con parere Soprintendenza condizionato: 3 punti - con parere Soprintendenza favorevole: 5 punti - con Certificato di esecuzione lavori vistato positivamente: 2 punti <p>Oltre al parere si dovrà produrre una sintetica scheda per ciascuno degli interventi attraverso cui si possano evincere i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i nominativi della unità di personale che hanno acquisito l'esperienza dichiarata; b. le opere eseguite e la loro consistenza sia dimensionale ed economica; c. le mansioni ed il ruolo rivestito dal professionista nell'esecuzione del servizio; d. il nominativo del professionista responsabile della commessa; e. l'anno di esecuzione del servizio e delle opere (se realizzate) e gli estremi del contratto; f. il ruolo del professionista nella commessa (singolo, mandante, mandataria, etc); g. il RUP del servizio espletato (referente del committente per appalti privati), con indicazione di indirizzo email e numero di telefono cellulare per i contatti; <p>La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti dal tecnico ovvero, da uno o più dei soggetti facenti parte del gruppo di progettazione.</p>			max. 15
A.2	<p>Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni</p> <p>Costituirà elemento premiante la presenza di almeno uno o più soggetti in possesso della Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager); b) Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager); c) Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator); d) Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist). <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia</p>			max. 5 a=2 b=1,5 c=1 d=0,5

	<p>dimostrazione <u>producendone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT.</p> <p>In caso di consorzio stabile il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p> <p>Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.</p>			
B	MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE/IMPIANTISTICHE		40	
B.1	<u>Soluzioni finalizzate al miglioramento/integrazione delle caratteristiche funzionali ed estetiche</u> delle opere in appalto anche in riferimento all'area esterna/cortilizia impegnandosi alla realizzazione di quanto offerto a proprio carico esplicando tali migliorie attraverso una sintetica relazione che restituisca chiaramente il tipo di intervento migliorativo proposto.			Fino a 15
B.2	Soluzioni finalizzate al miglioramento/integrazione di: A) impianti elettrici, B) impianti meccanici, C) idrico-sanitari, D) sostenibilità energetica, E) sicurezza antrusione, che permettano una gestione e manutenzione anche da remoto al fine di consentire un costante e puntuale controllo di ogni linea e apparato, conseguendo altresì una riduzione dei consumi e un'ottimizzazione dei tempi di risposta ai fini manutentivi, nel rispetto dell'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, impegnandosi alla realizzazione di quanto offerto a proprio carico. A tal riguardo dovrà essere prodotta una sintetica relazione che restituisca chiaramente il/i tipo/i di intervento/i migliorativo/i proposto/i.			Max. 25 A = 8 B = 7 C = 4 D = 4 E = 2
C	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH		7	
C.1	Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH Il concorrente dovrà opportunamente descrivere con una sintetica relazione le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: • utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); • utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le modalità e le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.			Fino a 7
D	ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR		8	
D.1	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. <u>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</u> Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in			Sì - 4 NO - 0

	<p>cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione <u>allegandone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p>			
D.2	<p>Pari opportunità generazionale e di genere</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva, attraverso una sintetica relazione, in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per il Contratto.</p>			Fino a 4

La Documentazione Tecnica, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Precisazioni relative alle relazioni e alla documentazione di cui alla precedente Tabella

- la scheda sintetica, di cui al punto A.1, deve contenere i seguenti elementi:

- formato: A4 (una facciata per ogni intervento illustrato)
- font: times new roman;
- font size: 11;
- interlinea: 1

Si procederà con la verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle schede solo per l'aggiudicatario; nel caso non ciò potesse essere comprovata non si potrà procedere alla stipula del contratto e verrà selezionato il concorrente successivo in graduatoria.

- la relazione sintetica, (per i punto B.1, B.2, max 6 facciate e per i punti C.1, D.2 max 1 facciata, in numero totale di 7 facciate inclusi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni):

- formato: A4
- font: times new roman;
- font size: 11;
- interlinea:1 singola.

- la documentazione dovrà essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 7);

- recare in ciascuna pagina il CIG afferente alla presente procedura e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;

- essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;

- Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la

provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

- **Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.**
- Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...
In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali. Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della Stazione Appaltante sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.
- Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione.
- Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, il criterio della impaginazione presentata con la esclusione delle parti eccedenti il limite stabilito.
- L'esposizione deve essere tale da consentire una ottimale individuazione di quanto si intende perseguire.
- Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.
- Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.
- A pena di esclusione tutta la documentazione costituente "offerta Tecnica" **non deve contenere** elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.
- Si precisa che tutti i **documenti relativi all'offerta Tecnica, A PENA DI ESCLUSIONE**, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Segreti tecnici e commerciali

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 36/2023, indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione, recante la dicitura "Segreti tecnici e commerciali", andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

3.2. Offerta Economica Telematica (Peso complessivo 25)

(Documentazione della busta telematica della «Offerta Economica Telematica»)

L'Offerta Economica Telematica deve contenere esclusivamente l'Offerta Economica, secondo le modalità previste ai punti successivi.

3.2.1 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, dovrà contenere esclusivamente l'Offerta Economica, viene inserita in piattaforma telematica, seguendo le relative istruzioni, mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (OS) di cui all'articolo 2.2, con le seguenti precisazioni:

- i. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- ii. è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, predeterminati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso;
- iii. è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, dell'incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Ai sensi dell'art. 108 co. 9 del D.Lgs n. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

L'offerta economica è valutata in base a quanto indicato nella seguente Tabella.

OFFERTA ECONOMICA		Punteggio max
F	Ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base d'asta	25/100

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
--

4. CAPO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base dell'Offerta Tecnica contenuta nella busta "Documentazione Tecnica", in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella riportata al precedente punto 4.1 del presente disciplinare.

4.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

4.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti totali attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa della tabella innanzi citata, dopo la riparametrazione, non siano pari o superiori alla soglia del 60% (soglia di sbarramento) dei punteggi massimi attribuibili, ovvero 45 punti.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'allegato G al Regolamento, sulla base dei criteri motivazionali previsti all'articolo 3.1.1. del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura qualitativa (offerte tecniche elementi di valutazione A.1; B.1; B.2; C.1; D.2) sono determinati:

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno come di seguito indicato:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

Fatta eccezione per il criteri per i quali verrà attribuito o non attribuito il punteggio pari ad uno, per tutti gli altri criteri si procederà come segue:

- i punteggi attribuiti in base ai parametri sopra indicati **vengono arrotondati a due cifre dopo la virgola**, per difetto qualora l'ultimo numero fosse inferiore a 5, e per eccesso qualora lo stesso fosse uguale o superiore a 5;
- i coefficienti così determinati verranno quindi riparametrati in ragione del punteggio massimo assegnabile a ciascun criterio.

Al completamento delle suddette operazioni verranno sommati i punteggi tabellari già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

I punteggi relativi ai **criteri di valutazione dell'offerta Tecnica** saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara.

4.2. Valutazione della «Offerta Economica»

4.2.1 Elemento Prezzo:

L'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (OS) di cui all'articolo 2.2, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1.

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo verrà utilizzato il seguente metodo:

calcolo del coefficiente:

$$C_i = \frac{144,272521}{1 + e^{0,814806 - 0,205 R_i}} - 44,272521$$

dove:

- R_i** = riduzione percentuale del prezzo, espressa in valore assoluto, formulata dal concorrente i-esimo;
- C_i** = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione all'elemento prezzo;
- e** = valore costante (numero di Eulero).

calcolo del punteggio:

Il punteggio relativo all'elemento prezzo è attribuito con la seguente formula:

$$H_i = \frac{C_i P}{C_{max}}$$

dove:

- H_i** = punteggio relativo all'elemento prezzo conseguito dal concorrente i-esimo;
- P** = valore ponderale attribuito all'elemento prezzo;
- C_{max}** = coefficiente (C_i) massimo attribuito.

5. CAPO 5 - FASE DI GARA

5.1. Apertura della gara

5.1.1 Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica telematica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 5.2.5;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 5.4.1 e 5.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 6.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 6.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 94, 95, 96, 97, 98 del decreto legislativo n. 36/2023;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 8.2.1, con **almeno 1 (uno)** giorno lavorativo di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

5.1.2 Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.5) della lettera di invito** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 8.2.1, con **almeno 2 (due)** giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza della busta telematica dell'**Offerta Tecnica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a verificare – a seguito di upload della propria offerta economica telematica firmata digitalmente sulla piattaforma - la presenza dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

5.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione Amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente documentazione di gara, ivi compresa la correttezza delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 36/2023 s.m.i.;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 104 del decreto legislativo n.36/2023 s.m.i.;

5.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

5.2.1 Cause di esclusione in fase di esame preliminare

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'**Offerta Tecnica e/o Economica**.

5.2.2 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 5.2.1;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

5.2.3 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 5.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 5.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questa richiamati, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 2.1.5, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 2.1.5, lettera c), punto sub. c.2);
 - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni richieste in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) i cui operatori economici consorziati o raggruppati, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 5.2.3, in quanto pertinenti;
- e) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- f) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

5.2.4 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 101 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 5.2.3., la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) in caso di irregolarità essenziali, art. 101 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio;
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art. 101 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è escluso dalla gara;
- e) Si precisa che come indicato dall'art. 101 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. **il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta tecnica ed economica.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. art. 101 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

5.2.5 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 5.2.4, lettera d);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 94, 95, 96, 97, del decreto legislativo n. 36/2023, alle condizioni di cui all'articolo 98 comma 6 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 5.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 36/2023 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.

5.3. Ammissione degli offerenti

5.3.1 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nel disciplinare.

5.3.2 Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

5.3.3 Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 5.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 5.5.

5.4 Gestione della «Offerta Tecnica»

5.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 5.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica telematica**, all'apertura della documentazione dell'**Offerta Tecnica** caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli

assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;

b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

5.4.2 Esame di merito della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui a precedente punto 4.1.1;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

5.4.3 Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi mediante l'utilizzo della formula di cui al capo 5 del presente disciplinare.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale.

5.4.4 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 3.1, salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 3.1, lettera f) e g);

5.5 Gestione della «Offerta Economica»

5.5.1. Apertura della «Offerta Economica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara in prosecuzione della seduta pubblica a seguito della conclusione della verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti oppure nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 8.2.1, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo, in **seduta pubblica**, anche in modalità di videoconferenza telematica (le cui modalità di accesso verranno indicate contestualmente alla comunicazione della data della seduta) constatata e fa constatare la presenza telematica dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione dell'offerta e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
 - incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
 - incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 5.5.2.

5.5.2 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 5.5.1, lettera d);
- e) che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell'offerente;
- f) Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte:
 - prive di firma digitale.

5.5.3 Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»

- a) Sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
 - che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale

impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'articolo 2.1.5, lettera c), punto sub. c.2);

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'articolo 2.1.5, lettera c), punto sub. c.1);

b) ai sensi dell'art. 101 comma 1, del decreto legislativo 36/2023, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

5.5.4 Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

5.5.5 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 5.2.4, lettera d);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 94, 95, 96, 97, del decreto legislativo n. 36/2023, alle condizioni di cui all'articolo 98 comma 6 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 36/2023 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

5.5.6 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

5.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 comma 1, le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dei comma 2 e 3 dello stesso articolo gli operatori economici forniscono, su richiesta, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di

costruzione;

- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

6. CAPO 6 – AGGIUDICAZIONE

6.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 94, 95, 96, 97 del d.lgs. 36/2023, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

6.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 5.5.4 purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5.6, sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 6.2.1 a 6.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova, ai sensi degli art. 94, 95, 96, 97, 98 del decreto legislativo n. 36/2023, con le modalità di cui all'articolo 6.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti degli art. 94, 95, 96, 97, 98 del decreto legislativo n. 36/2023;

d) ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 36/2023, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

6.3. Prova dei requisiti degli art. 94, 95, 96, 97, 98 del decreto legislativo n. 36/2023.

6.3.1 Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 7 (sette) giorni;
- b) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria (qualora richiesta) e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- c) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
 - di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - di un operatore economico ausiliario.

6.4. Aggiudicazione

6.4.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 17, comma 6 del d.lgs. 36/2023 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- b) ai sensi dell'art 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

6.4.2 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n.36/2023 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 83 del medesimo decreto legislativo;
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara;
- c) ai sensi dell'art 18, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nel disciplinare, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente

concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

7. CAPO 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

7.1.1 Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto potrà essere stipulato successivamente all'avverarsi delle seguenti condizioni:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 6.5.1 e 6.5.2;
- b) ai sensi dell'art 18, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;
- c) allo spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. n. 36/2023;
- d) all'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

7.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023;
 - polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023;
- c) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria (qualora presentata); in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

7.2. Adempimenti contrattuali

7.2.1 Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'Aggiudicazione. L'esecuzione del contratto, fermo quanto previsto dall'art. 50 c.6 del D.lgs. n. 36/2023, può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all' art.50 c. 9 dello stesso decreto.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi

adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, c. 1, let. i), del d.l. n. 81 del 2008.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
--

8. CAPO 8 – DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

8.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

8.1.1 Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

8.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 95, comma 1, art. 50, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 36/2023 e l'articolo 62 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. 36/2023;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. 36/2023;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

8.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura **deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo** annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica **anche al foglio dell'allegato D**;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

8.2 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

8.2.1 Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti in fase di gara mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 90, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore economico stesso. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante;

- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Controversie

9.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;

- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

9.1.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

9.1.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 124, del del D.Lgs. 36/2023, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento, o di recesso:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

9.2. Altre disposizioni e informazioni

9.2.1 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

9.2.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Arch. Liliana Patriarca nella persona del Responsabile del Procedimento (RUP);
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti

elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

9.2.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

9.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e della successiva convenzione d’incarico:

- a) il decreto legislativo 36/2023;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall’art 217 d.lgs. n. 50/2016.
- c) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;

9.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 108 comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

10. CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, l'Aggiudicatario, come meglio dettagliato nello Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, come meglio dettagliato nello Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si colloca l'intervento oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%).

Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

L'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

- *[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto I) dell'articolo 15.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che,

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità),

a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I) dell'articolo 15.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

11. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale Me.PA accessibile dal sito <https://www.acquistinretepa.it>

Vercelli, li 28 giugno 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

Arch. Liliana Patriarca

Allegati:

Allegato I – Verbale di Validazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara – disponibile tramite il link indicato al punto 1.1

Modelli da presentare per la partecipazione

Allegato A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato B – Dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato C – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Allegato D – Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica;

Allegato E – Dichiarazioni di cui all'art. 2.1.4 del Disciplinare di Gara;

Allegato F – DGUE (compilato secondo quanto indicato al punto 2.1.8 del presente Disciplinare di Gara);

Allegato G – Dichiarazioni requisiti di idoneità tecnica del Progettista

Allegato H – Modulo dell'Offerta Economica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;